

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2024, n. 2-473

Piano stralcio agricoltura, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 284-15266 del 27 giugno 2023. Aggiornamento delle relative Disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 9 delle medesime Disposizioni.



Seduta N° 31

Adunanza 03 DICEMBRE 2024

Il giorno 03 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 18:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 2-473/2024/XII

OGGETTO:

Piano stralcio agricoltura, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 284-15266 del 27 giugno 2023. Aggiornamento delle relative Disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 9 delle medesime Disposizioni.

A relazione di: Marnati, Bongioanni

Premesso che:

la Commissione europea, con la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE, ha declinato le misure opportune per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituendo un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;

tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria e della salvaguardia dell'ambiente da parte di tutti i livelli di governo;

al fine di adempiere al rinnovato quadro normativo sulla qualità dell'aria e della salvaguardia dell'ambiente, la Regione Piemonte ha adottato gli atti conseguenti e, in particolare, il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 25 marzo 2019, n. 364-6854, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e nel rispetto del decreto legislativo 155/2010;

il PRQA prevede l'attuazione di una serie di misure, volte a consentire il rientro nei limiti di qualità dell'aria entro il 2030, attraverso il conseguimento di specifici target di riduzione delle emissioni inquinanti e, con riferimento al settore agricolo, individua le seguenti misure, volte prevalentemente

alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, inquinante precursore del particolato PM10 secondario:

- AG.01 Sostegno ad investimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (interventi volontari sostenuti dal FEASR, op. 4.1.3 del PSR 2014-2022);
- AG.02 Sostegno all'apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale (interventi volontari sostenuti dal FEASR, op. 10.1.3/3 del PSR 2014-2022);
- AG.03 Sostegno all'adozione di tecniche agronomiche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (interventi volontari sostenuti dal FEASR, op. 10.1.5 del PSR 2014-2022);
- AG.04 Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo (interventi obbligatorie entrano in vigore il 1/1/2022);
- AG.05 Limitazione della combustione dei residui colturali del riso in campo;

in particolare, la misura AG.04 prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2022, dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT), sia in fase di allevamento degli animali, che in fase di trattamento, stoccaggio e distribuzione in campo degli effluenti zootecnici e dei digestati, nei nuovi impianti e degli interventi obbligatori di riqualificazione in quelli esistenti, demandando ad uno specifico Piano stralcio la definizione delle caratteristiche degli impianti coinvolti;

con DCR n. 284-15266 del 27 giugno 2023, e, ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), è stato approvato dal Consiglio regionale il Piano Stralcio Agricoltura, adottato in attuazione della citata misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'allegato A (Misure di piano) al Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 364-6854 del 25 marzo 2019;

il suddetto Piano Stralcio Agricoltura individua gli obiettivi di riduzione emissiva per l'inquinante Ammoniaca (NH₃) nella misura di 5.218 tonnellate, per la prima fase di attuazione (attualmente in corso), e nella misura di 1.758 tonnellate, per la seconda fase di attuazione (al 1° gennaio 2026), per un totale di riduzione complessiva dell'inquinante NH₃ di 6.976 tonnellate, rispetto allo scenario di riferimento delineato nello stesso piano; stabilisce, inoltre, per le attività soggette, specifici target di riduzione emissiva obbligatori, in relazione alle diverse fasi dell'allevamento;

con deliberazione della Giunta regionale n. 1-156 del 12 settembre 2024, è stata adottata e trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione, la proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria, che prende atto del suddetto Piano stralcio agricoltura e ne conferma gli obiettivi di riduzione emissiva.

Preso atto che con nota, prot. n. 212804 del 20 novembre 2024, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

- ha comunicato che è stata avviata un'attività di redazione delle Uniform conditions for operating rules for livestock (UCOL), nell'ambito della direttiva sulle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), finalizzata all'acquisizione di contributi tecnici preliminari, anche in riferimento all'eventuale invio di informazioni relative alle migliori tecniche disponibili ed emergenti;

- ha condiviso uno studio commissionato dalla Commissione Europea sul settore, denominato "Technical assistance for preliminary work on Livestock Operating Rules. Task 1 Report: Best Available Techniques" che individua le tecniche che potrebbero qualificarsi come migliori tecniche disponibili (BAT), utilizzate nel settore dell'allevamento per ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti di animali (pollame, suini e bovini);

considerata quindi la possibilità che vengano identificate ulteriori tecniche emergenti in grado di comportare significative riduzioni emissive per l'inquinante NH₃, anche a seguito degli sviluppi dell'attività di redazione delle Uniform conditions for operating rules for livestock (UCOL), utilizzabili anche in alternativa alle attuali tecniche di copertura dei depositi temporanei di effluenti

zootecnici palabili o non palabili.

Richiamato che il sopra citato Piano Stralcio Agricoltura, di cui alla DCR n. 284-15266 del 27 giugno 2023, nelle relative “Disposizioni attuative”, all’articolo 9, dispone che “la revisione e l’aggiornamento complessivi del presente Piano Stralcio Agricoltura sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente”.

Dato atto che, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e la Direzione regionale Agricoltura e Cibo hanno provveduto all’elaborazione tecnica di una proposta di aggiornamento delle Disposizioni attuative, di cui al Piano Stralcio Agricoltura, approvato con la sopra citata DCR n. 284-15266 del 27 giugno 2023, apportando opportune integrazioni al relativo testo, considerata la possibilità che vengano identificate ulteriori tecniche emergenti in grado di comportare significative riduzioni emissive, anche a seguito degli sviluppi dell’attività di redazione delle sopra citate Uniform conditions for operating rules for livestock (UCOL), al fine di favorire l’introduzione di tecnologie emergenti che possano scaturire da studi scientifici effettuati da università ed enti di ricerca e consentirne l’applicazione nel settore.

Sentita, come da documentazione agli atti, la Commissione consiliare competente in data 30 novembre 2024, secondo quanto disposto dall’articolo 9 delle Disposizioni attuative del Piano stralcio agricoltura, approvato con DCR n. 284-15266 del 27 giugno 2023.

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008;

visto il d.lgs. 152/2006;

visto il d.lgs. 155/2010;

vista la legge regionale 43/2000;

vista la DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854;

vista la DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916;

vista la DGR 7 maggio 2021, n. 24-3197;

vista la DGR 12 settembre 2024, n. 1-156;

Preso atto della deliberazione di Giunta regionale, n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024, con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026.

Attestato che, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 9 delle “Disposizioni attuative” del Piano stralcio agricoltura, di cui alla DCR n. 284-15266 del 27 giugno 2023, l’aggiornamento relativo alle medesime Disposizioni attuative, apportando le integrazioni al relativo testo riportate in Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Allegato

Integrazioni al testo delle Disposizioni attuative del Piano stralcio agricoltura, approvato con DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266.

Il testo delle Disposizioni attuative del Piano stralcio agricoltura, di cui all'Allegato 1 alla DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266, è integrato come di seguito riportato.

All'art. 3 delle Disposizioni attuative, dopo le parole: "Le valutazioni dovranno essere eseguite attraverso l'utilizzo di sistemi di calcolo in grado di effettuare il bilancio emissivo aziendale, quali ad esempio il Bat-tool, e andranno allegate alla relazione tecnica.", sono aggiunte le seguenti:

"Al fine di garantire il raggiungimento della corrispondente riduzione delle emissioni nel caso di evidente impossibilità di adeguamento dell'attività alle disposizioni del presente Piano stralcio, possono essere considerate anche tecniche che derivano dall'applicazione di innovazioni tecnologiche e/o gestionali per la riduzione delle emissioni dagli allevamenti.

L'utilizzo di tali tecniche alternative deve garantire, eventualmente in combinazione con le tecniche e le pratiche riportate nelle tabelle 12 e 13 del paragrafo 6.2 del presente Piano Stralcio, una percentuale di riduzione di emissioni almeno pari a quella della tecnica che viene sostituita, attestata nella sopra citata relazione tecnica sulla base di studi scientifici effettuati da università ed enti di ricerca, e consentire il controllo e monitoraggio di cui ai successivi punti 6 e 7."

All'art. 3 delle Disposizioni attuative, dopo le parole: "Le pratiche e le tecniche, riportate nelle tabelle successive, garantiscono la minima riduzione emissiva attesa. Sono comunque ammesse le tecniche e le pratiche riportate nelle tabelle 12 e 13 del paragrafo 6.2 del presente Piano Stralcio, che garantiscono riduzioni emissive maggiori", sono aggiunte le seguenti:

", nonché eventuali ulteriori tecniche e pratiche innovative che garantiscono, sulla base di studi scientifici effettuati da università ed enti di ricerca, almeno la medesima riduzione emissiva attesa."